



Debutta AideXa, intermediario finanziario dedicato alle piccole imprese

Anche Confartigianato tra gli investitori

Inizia l'era del credito rapido, digitale e su misura per gli artigiani e i piccoli imprenditori. Ad aprire questa prospettiva è la nuova fintech AideXa che vede Confartigianato tra gli azionisti.

AideXa è la prima dedicata alle micro e piccole imprese con la mission di facilitare il lavoro dell'imprenditore accompagnandolo nello sviluppo dei progetti aziendali. L'obiettivo è semplificare la vita a chi fa impresa, sfruttando le nuove tecnologie e le opportunità offerte dall'open banking. L'apertura alla condivisione dei dati bancari, dietro autorizzazione del cliente, consente al correntista la possibilità di rivolgersi a chi offre le condizioni migliori in un processo che ha molte similitudini con quanto avviene in campo assicurativo. Una trasformazione che rischia di travolgere le banche più restie all'innovazione, ma che apre interessanti scenari per chi saprà gestire il cambiamento.

Entro breve partirà un prodotto sperimentale (Finanziamento X Instant) che, tramite piattaforma digitale, consentirà di richiedere, in 10 minuti, finanziamenti di importo da 10.000 fino a 100.000 euro. In caso di esito positivo, entro 48 ore l'importo verrà erogato presso il conto corrente bancario scelto dall'imprenditore. Spiega Mauro Collina vicesegretario di Confartigianato di Forlì "In un periodo estremamente complesso come quello che stiamo vivendo, essere partner di una banca digitale come AideXa rappresenta per Confartigianato l'ocasio-

ne di essere parte attiva in un progetto moderno, che auspichiamo potrà essere di ausilio al mondo delle piccole imprese, vera ossatura del tessuto economico del nostro Paese e principale creatore di nuovi posti di lavoro." Attualmente AideXa è un intermediario finanziario iscritto all'albo 106 del Testo Unico Bancario.

Può quindi concedere finanziamenti, gestire servizi di pagamento, emettere moneta elettronica e offrire servizi di investimento. Ma non è ancora una banca da conto corrente. Ma conta di ottenere le necessarie autorizzazioni per operare come banca nel corso del 2021 e diventare così la prima banca fintech del Paese dedicata completamente alle piccole imprese e partite Iva.

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale:

Chiarimenti sul Decreto Ristori 4 da pag. 2

Consulenza del Lavoro: *Gli aggiornamenti sugli esoneri contributivi* da pag. 9

Categorie e Mercato: *Comprartigiano, un'opportunità per le aziende* da pag. 11

Credito: *I tassi di dicembre* da pag. 12

Benefit: *Nuove condizioni garantite ai soci grazie ad Agos* da pag. 13

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Sabato	mattina	dalle 8.30	alle 12

Nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14,30 alle 17 sarà possibile contattarci telefonicamente componendo i numeri degli interni e/o accedere agli uffici solo su appuntamento.

il numero del centralino dell'associazione è 0543 452811

IL DECRETO LEGGE “RISTORI 4”

1 .PREMESSA

Con il decreto-legge n. 157 del 30 novembre 2020 (Decreto “Ristori 4”) pubblicato in Gazzetta n. 297 del 30 novembre 2020, sono state introdotte una serie di misure di carattere fiscale particolarmente importanti, quali la proroga di versamenti e di adempimenti, la cancellazione della seconda rata IMU per alcune ulteriori categorie di immobili e l'ampliamento delle attività ammesse a richiedere il contributo al fondo perduto.

Con la presente informativa si commentano le disposizioni fiscali di maggior interesse.

2. PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP

L'articolo 1 del Decreto-legge n. 157 del 30 novembre 2020 dispone la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 differenziando a seconda del tipo di soggetti e a seconda dell'attività esercitata e del luogo in cui la stessa viene svolta.

2.1 Mini proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'IRAP per la generalità di soggetti

L'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 157 del 30 novembre 2020 prevede per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020.

Tale minimo slittamento riguarda la generalità dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione con sede operativa su tutto il territorio nazionale.

2.2 Proroga per i soggetti ISA e non ISA al 30 aprile 2021

Prima di scendere nel dettaglio della proroga, occorre segnalare che, diversamente dagli altri decreti legge che hanno effettuato un riferimento alle zone “rosse o arancioni”, nel D.L. “Ristori 4” è previsto un rinvio alla situazione delle zone “fotografata” al 26 novembre 2020; l'assetto esistente a tale data si ritiene coinvolga anche la proroga disposta dal decreto “Ristori 2” (art. 6 D.L. 149/2020) per i soggetti ISA anche in assenza di calo di fatturato se localizzati nelle zone “rosse” ed operanti nei settori degli Allegati 1 e 2 dei D.L. “Ristori 1 e 2” e per l'attività di gestione dei ristoranti in zona “arancione”.

Ciò sembrerebbe altresì giustificato dal dato testuale dell'articolo 1, che fa riferimento a imprese e professioni sino a 50 milioni di euro, senza effettuare un richiamo ai soggetti “ISA”; anche la relazione tecnica, ora disponibile, stima la perdita di gettito considerando per tutti i soggetti la situazione alla data del 26 novembre 2020.

Pertanto, alla data del 26 novembre la situazione delle zone in Italia era la seguente:

- ➔ **Zona rossa:** Abruzzo, Provincia autonoma di Bolzano, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta,
- ➔ **Zona arancione:** Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria,

2.2.1 Proroga per i soggetti ISA

Il medesimo articolo 1, nei commi successivi disciplina una più ampia proroga, sempre relativa-

mente al versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a seconda della tipologia di soggetti.

In particolare, il comma 2 prevede che mantengono validità le disposizioni di cui all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 6 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, le quali già introducevano la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

La disposizione si applica anche nei confronti dei soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986, n. 917.

Nello specifico l'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104/2020 (Decreto Agosto) dispone che per i soggetti aventi sede legale e operativa su tutto il territorio nazionale che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che hanno subito, nel primo semestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la cui scadenza è fissata al 30 novembre 2020 è prorogato al 30 aprile 2021.

Sempre il comma 2 dell'articolo 1 mantiene valide le disposizioni contenute nell'articolo 6 del D.L. n. 149/2020 (Decreto Ristori 2) le quali ammettono la possibilità di versare gli acconti relativi alle imposte dirette e all'IRAP in scadenza al 30 novembre 2020, entro il 30 aprile 2021 indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi conseguiti nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tale beneficio si applica ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa:

- ➔ nelle "zone rosse" che operano nei settori individuati dai codici ATECO elencato nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 2020 (D.L. "Ristori 2") e nell'Allegato 2 del "Ristori 2", come integrato dal "Ristori 3";
- ➔ ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle "zone arancioni".

Come sopra specificato, il riferimento al "colore delle zone" deve essere effettuato sulla base della

"fotografia" alla data del 26 novembre 2020.

La disposizione si applica anche nei confronti dei soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 98 del D.L. n. 104 del 2020 convertito in legge n. 126 del 2020).

2.3 Proroga per i soggetti non ISA con ricavi sino a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto ristori quater

Il comma 3 prevede la proroga al 30 aprile 2021, senza applicazione di sanzione e interessi, del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157/2020.

In particolare, la proroga riguarda:

- ➔ i soggetti operanti su tutto il territorio nazionale purché abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In assenza di espressa previsione è dubbio che la disposizione si applichi anche nei confronti dei soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR;
- ➔ i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle "zone rosse" e operano nei settori individuati dai codici ATECO individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 149 del 2020 (D.L. "Ristori 2") e nell'Allegato 2 del "Ristori 2" (come integrato nel D.L. "Ristori 3") ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle "zone arancioni" a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. In assenza di espressa previsione è dubbio che la si applichi anche nei confronti dei soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR. Come sopra specificato, il riferimento al "colore delle zone" deve essere effettuato sulla

base della “fotografia” alla data del 26 novembre 2020.

Differimento termine versamento II° acconto Ires, Irpef, Irap			
Norma	Soggetti beneficiari	Dove	Nuovo termine
Articolo 1, comma 1 D.L. n. 157/2020 (Ristori 4)	Tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione	Tutto il territorio nazionale	10.12.2020
Articolo 98 D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto)	Soggetti ISA che hanno subito, nel primo semestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019	Tutto il territorio nazionale	30.04.2021
Articolo 6 D.L. n. 149/2020 (Decreto Ristori 2)	Soggetti ISA che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 1 Decreto Ristori e Allegato 2 Decreto Ristori 2-3	Zona rossa	30.04.2021
Articolo 6 D.L. n. 149/2020 (Decreto Ristori 2)	Soggetti ISA che esercitano l'attività di gestione di ristoranti	Zona arancione	30.04.2021
Articolo 1, comma 3 D.L. n. 157/2020 (Ristori 4)	Soggetti non ISA con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro che hanno subito, nel primo semestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019	Tutto il territorio nazionale	30.04.2021
Articolo 1, comma 4 D.L. n. 157/2020 (Ristori 4)	Soggetti non ISA che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 1 Decreto Ristori e Allegato 2 Decreto Ristori 2-3	Zona rossa	30.04.2021
Articolo 1, comma 4 D.L. n. 157/2020 (Ristori 4)	Imprese non ISA che esercitano l'attività di gestione di ristoranti	Zona arancione	30.04.2021

Si ritiene, stante il riferimento alle “imposte sui redditi”, che la proroga riguardi anche le relative imposte sostitutive (cedolare secca, imposta sostitutiva forfetari e regime di vantaggio), IVIE e IVAFE.

3. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE

L'articolo 2 del decreto “Ristori 4” in commento, come già anticipato dal comunicato del Mef n. 269 del 27 novembre 2020 e da quello del Governo n. 81 del 29 novembre 2020, dispone per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, la sospensione dei termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi al versamento:

➔ delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenu-

te relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

- ➔ dell'Iva periodica e dell'acconto IVA;
- ➔ dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il comma 3 del già menzionato articolo, inoltre, prevede che la proroga dei versamenti di dicembre si applica a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti:

- ➔ ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale,
- ➔ ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse e arancioni,
- ➔ ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al medesimo decreto-legge n. 149/2020 (Ristori 2), ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse.

Come sopra specificato, il riferimento al “colore delle zone” deve essere effettuato sulla base della “fotografia” alla data del 26 novembre 2020.

I versamenti in commento sono sospesi, indipendentemente dal calo di fatturato, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019 (come previsto dal comma 2). Per tali soggetti si prescinde dai parametri previsti dal comma 1 (calo

di fatturato del 33%) data l'assenza di ricavi o compensi a novembre 2019.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- ➔ in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021,
- ➔ o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE				
Norma	Versamenti con scadenza a dicembre sospesi	Requisiti	Dove	Nuovo termine
Articolo 2, D.L. n. 157/2020 (Ristori 4)	Ritenute alla fonte, Iva, Contributi previdenziali e assistenziali	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019	Tutto il territorio nazionale	16.03.2021 o in 4 rate mensili
Articolo 2, D.L. n. 157/2020 (Ristori 4)	Ritenute alla fonte, Iva, Contributi previdenziali e assistenziali	Indipendentemente dalla riduzione del fatturato	Solo per i soggetti che esercitano attività sospese Tutto il territorio Nazionale	16.03.2021 o in 4 rate mensili
Articolo 2, D.L. n. 157/2020 (Ristori 4)	Ritenute alla fonte, Iva, Contributi previdenziali e assistenziali	Indipendentemente dalla riduzione del fatturato	Servizi di ristorazione Zona rossa e zona Arancione	16.03.2021 o in 4 rate mensili
Articolo 2, D.L. n. 157/2020 (Ristori 4)	Ritenute alla fonte, Iva, Contributi previdenziali e assistenziali	Indipendentemente dalla riduzione del fatturato	Settori economici Allegato 2 del D.L. Ristori bis attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o di tour operator Zona rossa	16.03.2021 o in 4 rate mensili

4. PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP

L'articolo 3 del decreto in commento dispone la proroga al 10 dicembre 2020 del termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza il 30 novembre 2020.

PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP			
Norma	Soggetti beneficiari	Dove	Nuovo termine
Articolo 3 D.L. n. 157/2020 (Ristori 4)	Tutti i contribuenti	Tutto il territorio nazionale	10.12.2020

5. PROROGA TERMINI DEFINIZIONI AGEVOLATE

L'articolo 4 del decreto in analisi modifica l'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dispone che il versamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 potranno essere pagate entro il 01.03.2021 (in luogo del termine del 10.12.2020 originariamente previsto).

6. RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ANCHE AD ALTRE ATTIVITÀ

L'articolo 6 del Decreto "Ristori 4" amplia la categoria dei soggetti che possono richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto "Ristori".

I nuovi soggetti ammessi al beneficio sono riassunti nell'Allegato 1 al decreto in commento:

CODICE	CODICE ATECO	DESCRIZIONE	%
461201	46 12 01	Agenti e rappresentanti dicarburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
461403	46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
461501	461501	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
461503	461503	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro ecc.	100%
461505	461505	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	100%
461506	461506	Procacciatore d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461507	461507	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461601	461601	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
461602	461602	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
461603	461603	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse mercerie e passamanerie)	100%
461604	461604	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%
461605	461605	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
461606	461606	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valigie ed articoli da viaggio	100%
461607	461607	Agenti e rappresentanti diarticoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e articoli in pelle	100%
461608	461608	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461609	461609	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461701	461701	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofruccicoli freschi, congelati e surgelati	100%
461702	461702	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
461703	461703	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
461704	461704	Agenti e rappresentanti di oli grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari	100%
461705	461705	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	100%
461706	461706	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%
461707	461707	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
461708	461708	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461709	461709	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461822	461822	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
461892	461892	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
461893	461893	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%
461896	461896	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
461897	461897	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nc (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
461901	461901	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461902	461902	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461903	461903	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

7. RAZIONALIZZAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE

L'articolo 7, modifica in più parti l'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, al fine di razionalizzare l'istituto della rateizzazione concessa dall'agente della riscossione e di rendere più organica e più funzionale la relativa disciplina.

In particolare, nel comma 1, lett. a), con il nuovo testo del comma 1-quater dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 vengono individuati, quali effetti della presentazione della richiesta di dilazione, fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dal beneficio:

- ➔ la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
- ➔ il divieto, per l'agente della riscossione, di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione, e di avviare nuove procedure esecutive.

La lettera b) del comma 1:

- ➔ nel rinnovare l'attuale preclusione alla rateizzazione delle somme oggetto di verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, precisa che tale preclusione opera con riferimento alle verifiche effettuate in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento dell'istanza di dilazione;
- ➔ prevede che, a seguito del pagamento della prima rata, si estinguano le procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata l'istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (nuovo comma 1-quater 2 dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973). Ciò diversamente dall'attuale disciplina, che contemplava sola l'improseguibilità delle procedure di recupero coattivo già avviate, ma mantenendo le garanzie a presidio del credito.

Le suddette novità si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020.

Il comma 3, con riferimento alle richieste di dilazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, eleva da 60.000 a 100.000 euro l'importo del debito iscritto a ruolo al di sopra del quale la rateazione può

essere concessa previa documentazione, da parte del debitore, della sua temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Il comma 4, limitatamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, aumenta da 5 a 10 il numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza della dilazione.

Il comma 5, prevede che in caso di decadenza, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis del decreto legge n. 18/2020, da una rateazione accordata dall'agente della riscossione, il carico che ne era oggetto possa, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, essere nuovamente dilazionato ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, ma, in deroga alle previsioni del comma 3, lett. c) dello stesso articolo 19, senza che il debitore debba saldare le rate scadute alla data di presentazione della relativa richiesta. Ai provvedimenti di relativo accoglimento saranno applicate le stesse disposizioni del comma 4. In sostanza, anche in questo nuovo caso, aumenta da 5 a 10 il numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza del nuovo piano di dilazione accordato. In tal modo, tutti i piani di dilazione accordati in seguito ad istanze presentate nell'arco temporale che va dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 avranno identica disciplina.

Infine, il comma 6 modifica il comma 3-bis dell'articolo 68 del D.L. n. 18/2020, al fine di estendere la rimozione della preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione di pagamento dei debiti oggetto di "rottamazione-ter" o di "saldo e stralcio" anche ai debitori per i quali si è determinata l'inefficacia della prima rottamazione (art. 1 del D.L. n. 193/2016) ovvero della "rottamazione-bis" (art. 1, commi da 4 a 10-quater, del D.L. n. 148/2017). In tal modo viene assicurata la parità di trattamento, nell'accesso alla dilazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, tra i debitori per i quali si è determinata l'inefficacia delle diverse definizioni agevolate che negli ultimi anni hanno interessato i carichi di ruolo.

8. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESENTI DAL VERSAMENTO IMU

Nel corso del 2020 sono intervenute diverse disposizioni che prevedono la cancellazione per i soggetti passivi IMU della prima e/o della seconda rata del tributo relativo al 2020. Per alcune catego-

rie, quali affittacamere per brevi soggiorni, alberghi, etc, l'esclusione dal versamento dell'IMU era subordinata alla condizione che i relativi proprietari fossero anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'articolo 8 del decreto Ristori 4 dispone che tale esclusione è estesa anche agli altri soggetti passivi del tributo (ad esempio, locatario del leasing, concessionario etc.).

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

La lotteria nazionale degli scontrini è il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico. Partecipare è semplice: tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi, di importo pari o superiore a 1 euro, possono partecipare alle estrazioni annuali e mensili (con decorrenza da determinare, anche settimanali). A decorrere dal 1° dicembre 2020, sul Portale della lotteria degli scontrini è possibile ottenere il codice lotteria, utile per partecipare alle estrazioni. Nella sezione dedicata del Portale, inserendo il codice fiscale, si può visualizzare il codice lotteria, stamparlo e salvarlo sul dispositivo mobile, per esibirlo all' esercente al momento dell'acquisto. Il codice lotteria è generato previa verifica della esistenza e validità del codice fiscale, della maggiore età e dell'esistenza in vita. Si partecipa grazie ai biglietti "virtuali" generati da ogni acqui-

sto (ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro), se - prima dell'emissione dello scontrino - si chiede all'esercente di abbinare allo scontrino stesso il proprio "codice lotteria". L'esercente, attraverso il proprio registratore telematico, comunicherà i dati dello scontrino e del codice lotteria all'Agenzia delle Entrate. Una volta generato, il codice lotteria può essere utilizzato per tutti gli acquisti e partecipare a tutte le estrazioni. È sufficiente stamparlo su carta o salvarlo su un dispositivo mobile (come smartphone, tablet, cellulare) e mostrarlo al negoziante al momento dell'acquisto. La nuova lotteria prevede estrazioni "ordinarie" ed estrazioni "zero contanti". Chi paga con la moneta elettronica (per esempio, bancomat, carta di credito, carta di debito) partecipa a entrambe le estrazioni. Infine, tutte le vincite alla lotteria degli scontrini sono esenti da imposte.

Francesco Bandini

fbandini@confartigianato.fo.it

Decreto Legge 157 del 30/11/2020 Ristori - quater: Novità in materia di ammortizzatori sociali

In data 30 novembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 157 anche detto Ristori - quater. Tra le novità introdotte, all'articolo 13 è stato previsto che gli ammortizzatori sociali previsti dall'articolo 1 del D.L. 104/2020 (9 + 9 settimane) siano riconosciuti ai lavoratori assunti entro il 9/11/2020 (data di entrata in vigore del D.L. 149/2020).

La precedente previsione normativa ricomprendeva infatti tra i beneficiari di detti ammortizzatori solo il personale in forza alla data del 13/07/2020.

Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per nuove assunzioni a tempo indeterminato - D.L. 104/2020

In data 24/11/2020 l'Inps, con la circolare n.133, fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo previsto dal Decreto Agosto per le assunzioni a tempo indeterminato.

L'esonero in oggetto spetta ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. L'esonero non si applica, invece, nei confronti della pubblica Amministrazione in senso stretto.

Sono agevolabili le assunzioni a tempo indeterminato tra il 15/08/2020 e il 31/12/2020, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico. Il lavoratore non deve aver avuto un contratto a tempo indeterminato con la stessa azienda nei sei mesi precedenti.

Detto esonero spetta anche in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato effettuata nel medesimo arco temporale.

Viene esteso anche alle assunzioni a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In questi casi l'esonero è concesso per un periodo non superiore a tre mesi.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato nello stesso arco temporale dei contratti a termine di cui sopra, spetterà anche l'esonero per sei mesi previsto per i contratti a tempo indeterminato.

L'esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 6 mesi a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, per un importo massimo su base annua di euro 8.060,00.

Premi di risultato convertibili in Welfare

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 550 del 17/11/2020, ha precisato che anche qualora l'accordo collettivo istitutivo del premio di risultato, nel quale si è prevista la possibilità di conversione di detto premio in welfare, risulti stipulato in corso d'anno, il beneficio fiscale può essere applicato qualora l'indicatore incrementale (riferito a un periodo congruo di confronto), individuato dall'accordo, risulti effettivamente incerto, vale a dire che il risultato si realizza successivamente alla stipula dell'accordo.

Accesso alla NASPI in caso di accordo aziendale incentivante

L'INPS, con il messaggio n. 4464 del 26 novembre 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 14, c. 3, del D.L. 104/2020 in materia di NASpl.

In particolare, si chiarisce che l'accesso alla prestazione NASpl per i lavoratori che aderiscono agli accordi collettivi è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (ad oggi 31/01/2021).

Al fine di dare corretta attuazione alla disposizione di cui al citato art. 14, si ribadisce che, per accedere alla NASpl, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato

dalle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpl, ad allegare l'accordo collettivo aziendale di cui sopra, nonché qualora l'adesione del lavoratore non si evinca dall'accordo medesimo, ma sia contenuta in altro documento diverso dallo stesso - la documentazione attestante l'adesione al predetto accordo.

Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale D.L. 104/2020

In data 13 novembre 2020, con il messaggio Inps 4254, vengono fornite le istruzioni operative per l'utilizzo dell'esonero contributivo previsto dal Decreto Legge 104 del 14/08/2020 c.d. Cura Italia.

Il messaggio chiarisce che l'ammontare massimo dell'esonero va calcolato in base al doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno 2020. Per il calcolo andrà considerato quindi il doppio della retribuzione persa, maggiorata delle mensilità aggiuntive, alla quale andrà applicata l'aliquota di contribuzione piena a carico dell'azienda senza considerare eventuali sgravi contributivi.

I datori di lavoro, anche per il tramite dei propri intermediari, dovranno inoltrare all'Inps apposita domanda.

A seguito dell'autorizzazione da parte dell'Istituto, si potrà procedere con il recupero dello sgravio in massimo quattro mensilità. L'esonero non potrà superare la contribuzione a carico del datore di lavoro nelle singole mensilità di applicazione dell'agevolazione.

L'accesso all'esonero contributivo, per la durata del periodo agevolato, preclude la possibilità di accedere ad eventuali ulteriori periodi di ammortizzatore sociale COVID-19.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

Comprartigiano, l'adesione alla piattaforma è gratuita

Le recenti misure di carattere sanitario prese per contrastare la diffusione del Covid19 hanno determinato una situazione di estrema difficoltà per l'operatività delle imprese del settore alimentare, in special modo sia per quelle che riforniscono il settore HORECA, sia per quelle artigiane che in diverse zone del territorio nazionale possono vendere al consumatore solo in modalità di asporto. Per alleviare queste criticità i promotori di ComprArtigiano (<https://comprartigiano.shop/>) intendono puntare sempre più sul potenziamento della piattaforma e-commerce, offrendo l'opportunità alle imprese del sistema Confartigianato di utilizzare appieno il potenziale anche in previsione dell'approssimarsi delle festività natalizie e conseguentemente delle vendite anche per originali regali che si effettueranno in questo periodo.

ComprArtigiano vuole concretamente favorire le imprese che intendano ora aderire al progetto, proponendo loro l'adesione annuale al progetto completamente gratuita con zero vincoli, zero costi e con tutti i servizi di marketing, spedizioni/logistica integrati.

Da questa operazione, che si concretizzerà con l'inserimento su comprartigiano.shop delle schede produttori e prodotti/referenze delle imprese aderenti, ci si attende un aumento cospicuo dell'offerta dei prodotti a marchio ComprArtigiano, in modo da garantire ad ogni aderente da subito la possibilità di vendere on line, tramite uno strumento di sistema alternativo ai più noti siti del web, all'interno di un catalogo selezionato di eccellenze delle produzioni più rappresentative dei territori di elezione. Per approfondire le opportunità a disposizione e chiarire le dinamiche di adesione al progetto contattare Gianluigi Bandini responsabile del settore alimentazione allo 0543452895.

Comparto benessere: orari festività natalizie

In occasione delle festività 2020/2021, le attività di acconciatura ed estetica, comprese massaggio e benessere per la persona, possono derogare alle chiusure per deroga concessa da tutti i comuni di Forlì e comprensorio forlivese, dal lunedì alla domenica (compresi), a eccezione delle seguenti giornate: -25 e 26 dicembre, 1 gennaio 2021 e 6 gennaio 2021. Nel giornate del patrono, si può lavorare: ovviamente bisognerà indicarlo in vetrina.

Fabiola Foschi

ffoschi@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI DICEMBRE 2020

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 3,880%	Euribor 3m + 5,350 = 4,830%	Euribor 3m + 6,750 = 6,230%	Euribor 3m + 8,300 = 7,780%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,480%	Euribor 3m + 3,700 = 3,180%	Euribor 3m + 4,700 = 4,180%	Euribor 3m + 5,400 = 4,880%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,480%	Euribor 3m + 3,700 = 3,180%	Euribor 3m + 4,700 = 4,180%	Euribor 3m + 5,400 = 4,880%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,730%	Euribor 3m + 5,150 = 4,630%	Euribor 3m + 6,300 = 5,780%	Euribor 3m + 8,300 = 7,780%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,880%	Euribor 3m + 2,900 = 2,380%	Euribor 3m + 4,700 = 4,180%	Euribor 3m + 5,400 = 4,880%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,480%	Euribor 3m + 3,700 = 3,180%	Euribor 3m + 4,700 = 4,180%	Euribor 3m + 5,400 = 4,880%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,730%	Euribor 3m + 5,150 = 4,630%	Euribor 3m + 6,750 = 6,230%	Euribor 3m + 8,300 = 7,780%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,480%	Euribor 3m + 3,700 = 3,180%	Euribor 3m + 4,700 = 4,180%	Euribor 3m + 5,400 = 4,880%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,480%	Euribor 3m + 3,700 = 3,180%	Euribor 3m + 4,700 = 4,180%	Euribor 3m + 5,400 = 4,880%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,730%	Euribor 3m + 5,150 = 4,630%	Euribor 3m + 6,300 = 5,780%	Euribor 3m + 7,500 = 6,980%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,880%	Euribor 3m + 2,900 = 2,380%	Euribor 3m + 3,800 = 3,280%	Euribor 3m + 4,900 = 4,380%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,480%	Euribor 3m + 3,700 = 3,180%	Euribor 3m + 4,700 = 4,180%	Euribor 3m + 5,400 = 4,880%



Agos

Dedicato a
CONFARTIGIANATO FO

Torna a pensare al tuo futuro!

Fino a 30.000€

per ogni tua esigenza

Duttilio ti offre la possibilità di **variare la data di scadenza del pagamento della rata nel corso della durata del tuo prestito** scegliendo tra più opzioni a tua disposizione:



scegli la data

1 8 15 20 25

In più, una volta
l'anno e fino a tre
volte nel corso
del rimborso
potrai:



saltare la rata

posticipandone il rimborso



modificare l'importo

della rata



Fissa un appuntamento in filiale:

FORLI

Viale Roma 61

RIMINI

Cso Giovanni XXIII 82

RAVENNA

Foschi 3486005720

PESARO

Via Marsala 36



Federica Foschi

348 6005720

f.foschi@agos.it

Agos, la tua vita con qualcosa in più!

Ti basterà presentare pochi documenti: carta d'identità, tessera sanitaria e documento di reddito

Ti ricordiamo che la richiesta di prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Messaggio pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere sul sito, in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il "Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori" (SECCI) e copia del testo contrattuale. La flessibilità del prestito può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti, in caso di regolarità dei pagamenti e rimborso tramite addebito diretto in conto corrente SDD. Offerta valida fino al 31/12/2020.